



**COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO  
PROVINCIA DI VITERBO**

Reg. Pubbl. N° 896

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni relative all'Imposta Propria "IMU" - Anno 2012.**

Seduta del 18/05/2012

N° 31

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 18.30 nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione sessione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge. Risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) MENICACCI	Fabio	X		10) CENTOFANTI	Devid	X	
2) TROILI	Alessandro	X		11) BASSETTA	Sandro	X	
3) PERUGINI	Luciano	X		12) GENTILI	Eutigiangelo	X	
4) RICCI	Angela	X		13) BARBATI	Cleto		X
5) BOCCIALONI	Paolo	X					
6) LAMPA	Daniele	X					
7) CAMILLI	Roberto	X					
8) BORGHESI	Valter	X					
9) FANTI	Otello	X					

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Camilli Roberto.

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Angela Esposito

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori      la seduta è pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Presidente** dà lettura del testo della deliberazione.

### VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone, tra l'altro:
  - l'anticipata applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
  - l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria dal 2015;
  - che restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e dell'art. 14, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 23/2011;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;
- l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446;
- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

### VISTI, altresì:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29-12-2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

**RICHIAMATO** il "Regolamento generale delle entrate" approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 13-05-2009;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di adozione del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvata in data odierna;

**RILEVATO** che le aliquote relative all'imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti:

- 0,76 per cento: aliquota di base,
- 0,4 per cento: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze,
- 0,2 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

**RILEVATO CHE** l'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 citato stabilisce che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento.

- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
- le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente;

**CONSIDERATO** che i comuni possono modificare le aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**RILEVATA** la consistente riduzione delle risorse trasferite dallo Stato per effetto dei tagli disposti con l'art. 14, comma 2, del Decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122; con l'art. 28, commi 7 e 9 del Decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge di 22 dicembre 2011, n. 214 (cd Decreto "Salva Italia"); dalla detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locali (relazione tecnica D.L. 201/2011);

**VISTA** la stima del gettito IMU divulgata dal M.E.F - Dipartimento delle Finanze;

**RITENUTO** pertanto necessario e opportuno, avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che consente, tra l'altro, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali nonché di ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per cento;

**DATO ATTO** che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30-12-1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994 ricadenti sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino sono esenti dall'imposta, essendo il Comune stesso classificato parzialmente montano in base all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

**RITENUTO**, in particolare di:

- **augmentare** l'aliquota di base di 0,24 punti percentuali;
- **ridurre** l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze di 0,05 punti percentuali;

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

Dato atto che il presente argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare nella seduta del 16/05/2012;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Interviene il **cons.Centofanti** dicendo che nella mozione che aveva presentato nello scorso Consiglio Comunale le aliquote erano molto diverse. Non condivide la scelta di aver stabilito l'aliquota al 10 per tutto ciò che è seconda casa senza contemplare alcuna distinzione lo ritiene estremamente riduttivo evidenziando

che ci si renderà conto di quanto si incasserà, ma anche di quanto i cittadini saranno tartassati. Pertanto annuncia il suo voto contrario.

Il **cons. Gentili** condivide pienamente quanto espresso dal cons. Centofanti ricordando che nello scorso Consiglio Comunale il cons. Fanti aveva detto che si sarebbe considerata la possibilità di un'agevolazione per le attività artigiane e commerciali per andare incontro all'economia locale, ma mettendo l'aliquota al 10 si è dimostrato di non tener conto di tutto questo pertanto annuncia il proprio voto contrario.

Il **cons. Bassetta** chiede come mai si è decisa l'applicazione di un'aliquota così alta per tutto ciò che non riguarda la prima casa senza nessuna discriminazione e differenziazione e se si siano fatti dei conteggi che giustificano una decisione simile.

Il **cons. Fanti** evidenzia che con questa manovra l'introito comunque sarà minore per circa 80 mila euro rispetto alle entrate dell'anno precedente. L'aliquota non è uguale per tutti in quanto varia il coefficiente di moltiplicazione della rendita ed inoltre si è pensato di diminuire ulteriormente. Comunque a giugno si pagherà l'aliquota base del Governo si vedrà il gettito e quindi entro settembre si potrà provvedere a fare ulteriori variazioni.

Il **Sindaco** comunica che lunedì si recherà alla manifestazione anti IMU e spiega che la determinazione delle aliquote nasce per un'esigenza di bilancio comunale e secondo lui è la patrimoniale più assurda messa da un governo che colpisce non il patrimonio ma solo la casa non distinguendo dall'origine l'esigenza abitativa di chi è titolare di un'abitazione. C'è stata l'esigenza di conciliare per il bilancio preventivo i tagli del fondo di riequilibrio del governo Monti, d'altra parte con i tagli delle rimesse agli enti locali il governo ha già riscosso abbondantemente. Se la legge rimane così l'unica possibilità, rispetto alle entrate del Comune, è quella di rivedere le aliquote in ribasso o operare sull'imposta prima del saldo che viene pagato a dicembre. Conclude dicendo che sono tutti contro questa imposta assurda.

Il **cons. Centofanti** comunica che il 24 maggio ANCI LAZIO organizza un pulman per presenziare alla manifestazione che si terrà a Venezia contro l'IMU invita qualche consigliere a presenziare con la fascia del Sindaco.

Il **Sindaco** propone a Centofanti di presenziare personalmente con la fascia del Sindaco.

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli n.9 e contrari n. 3 (cons. Gentili, cons. Centofanti, cons. Bassetta) resi per alzata di mano e verificati dal Presidente;

#### DELIBERA

1) di stabilire, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2012:

aliquota base **1,00 per cento**;

aliquota ridotta allo **0,35 per cento a favore**:

- dell'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 201/2011;
- dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr. 201,  
Euro 200,00 applicata a :**

- abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 201/2011
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base:

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012 ;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare in questa stessa seduta;

5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché copia della presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, venga inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata votazione di pari esito il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano  
F.to Devid Centofanti

Il Presidente del Consiglio  
F.to Roberto Camilli

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Angela Esposito

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 T.U.O.E.L. /2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Patrizia Iliceto

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 T.U.O.E.L./2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U.O.E.L./2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi art. 32 1° comma legge 18/06/2009 n. 69 e ss.mm. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

**Il Messo Comunale**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Angela Esposito

#### **PROCEDIMENTO DI ESECUTIVITA'**

- Dichiarata immediatamente eseguibile – articolo 134, 4° comma - T.U.O.E.L./2000  
 Divenuta esecutiva ai sensi articolo 134, 3° comma – T.U.O.E.L./2000

Addi \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Angela Esposito

La presente copia è conforme all'originale

Addi \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Angela Esposito